

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2011

marzo

Decreto flussi per lavoratori stagionali extracomunitari 2011

- Introduzione
- Testo del Decreto Flussi 2011
- Circolare congiunta n.1602 del 25 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**“Inform. Legge”
n. 175**

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

***Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia***

**A cura di:
Dafne Marzoli**

**Supervisione di:
Franca Di Lecce**

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@feci.it

Roma, 21 marzo 2011

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 65) il *Decreto di Programmazione Transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011*.

Il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2011, è stato seguito da una circolare congiunta del *Ministero dell'Interno* e del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* (n. 1602 del 25 febbraio 2011).

Le **domande** di nulla osta al lavoro stagionale (mod. C-stagionali) potranno essere presentate a partire **dalle ore 8.00 di domani 22 marzo 2011** e fino **alle ore 24.00 del 31 dicembre 2011**.

Il decreto prevede **l'ingresso per lavoro subordinato stagionale di 60.000 lavoratori provenienti da paesi extracomunitari**. Nello specifico possono presentare domanda:

- lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
- lavoratori stranieri provenienti dai Paesi di cui sopra, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

L'**inoltro delle domande** potrà essere effettuato soltanto in **modalità informatiche** collegandosi al sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e utilizzando l'apposito programma disponibile al seguente indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>

Consulenti del lavoro e associazioni di categoria possono offrire assistenza nella compilazione e nell'**invio in modalità telematica** delle domande.

La **ripartizione territoriale delle quote di ingresso** sarà a cura del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione* con successiva circolare. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, il sistema ordinerà le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcci.it

*Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sweeping strokes.

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER
L'ANNO 2011**

A small, stylized handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom left corner of the page.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 38-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter del predetto Testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

RILEVATO che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

CONSIDERATO che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamate;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria.

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Articolo 2

1. Nella quota di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lett. a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'Interno di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.

Roma, 17 FEB. 2011



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
AOO Politiche

Protocollo 0001602 del 25/02/2011
UOR - Uff.1
UOR-CC:
T. 0308/0307



0 001602 250211



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 25/02/2011
Prot. 23 / II / 0000755 / MA001.A004

Roma, data protocollo

**Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo
LORO SEDI**

**Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO**

**Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO**

**Al Sig. Presidente
della Regione Valle d'Aosta
AOSTA**

**Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI**

**Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI**

e, p.c.

**Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
– Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
Via Mercede, 9
00187 ROMA**

**Al Ministero degli Affari Esteri
DGPIEM - Ufficio VI
Centro Visti
ROMA**

**All'I.N.P.S. – Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA**



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

All'Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n.159
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
- Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2011, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.1)

Sul sito di questo Ministero (www.interno.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero (art.1) - stabilisce che siano ammesse le domande relative a:

- a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

All'Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n.159
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
- Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2011, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.1)

Sul sito di questo Ministero (www.interno.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero (art.1) - stabilisce che siano ammesse le domande relative a:

- a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.

ISTRUTTORIA

Come è noto, il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l'ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Si richiamano di seguito le disposizioni diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - prot. n. 3965 del 18.06.2010:

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.
- Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione.
- Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purchè con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
- La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Inoltre, si informa che, per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile – in conformità a quanto recentemente affermato dall'Agenzia delle Entrate – ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali - ad esempio - i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Infine, si conferma l'opportunità che gli Sportelli Unici adottino, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio, qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

RILASCIO DI NULLA OSTA PLURIENNALE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.

Il decreto in argomento dispone (art.2) che, sempre nell'ambito della quota prevista di n. 60.000 ingressi, siano ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nell'art.1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Al riguardo, si informa che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stato individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all'art.5 comma ter del T.U. 286/98 ed all'art.38 bis del D.P.R. 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

In particolare, tale procedimento si articola nella maniera di seguito illustrata.

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, così come previsto dall'art.5 comma ter del T.U. sull'immigrazione.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema "nulla osta al visto" del CEN, l'esito della verifica.

Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema SPI, l'esito delle verifiche. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.

Si precisa che il permesso di soggiorno pluriennale, così come previsto dalla normativa citata, non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l'inserimento di altre date.

Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

In considerazione della semplificazione della procedura di ingresso per gli anni successivi al primo, le verifiche ed i controlli che verranno svolti nel corso della procedura di rilascio del nulla osta pluriennale dovranno essere particolarmente severi e rigorosi.

oooooooooooo

La presente circolare sarà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero degli Affari Esteri.

Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i Dirigenti degli Sportelli Unici ed a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE
(Forlani)

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- **Arci** (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- **Asgi** (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- **Briguglio Sergio**: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- **Caritas Diocesana di Roma**: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- **Cestim** (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- **Cir** (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- **Cds** (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- **Ecre** (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- **Fortress Europe** (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):
<http://fortresseurope.blogspot.com/>
- **Governo**: <http://www.governo.it>
- **Ics** (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- **Jrs Italia** (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- **Medici Senza Frontiere**: <http://www.msf.it>
- **Picum** (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
<http://www.picum.org>
- **Save the Children**: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- **Ucodep** (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- **Unhcr** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- **Unione Europea**: <http://europa.eu.int>

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it sito web: www.fcei.it